

Una risoluzione delle Entrate riconosce la procedura all'indebito utilizzo della misura

# Ravvedimento speciale ampio

## Rientrano i crediti inesistenti compensati entro il 31/12/21

DI GIULIANO MANDOLESI

**R**egolarizzabili con il ravvedimento speciale anche le violazioni relative all'indebito utilizzo di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti compensati entro il 31 dicembre 2021.

L'utilizzo dell'istituto per sanare le citate irregolarità è ammesso a patto che venga rimossa la violazione e versato il dovuto, comprese le sanzioni ultraridotte, sia in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, oppure in unica soluzione entro il 20 dicembre prossimo.

Queste sono le informazioni contenute nella risoluzione numero 67 pubblicata ieri, 6 dicembre, dall'Agenzia delle entrate con i chiarimenti sull'ambito di applicazione del c.d. ravvedimento speciale disciplinato all'articolo 1 commi da 174 a 176 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) compresa collegata norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 34/2023.

Va preliminarmente evidenziato che il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti con il versamento delle somme dovute e sanzioni ridotte ad diciottesimo del minimo editale.

I chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate sono fondamentali sia per coloro che hanno già intrapreso la regolarizzazione delle citate casistiche, avendo ri-

mosso le irregolarità e iniziato la dilazione in data 30 settembre, sia per coloro che utilizzeranno l'istituto entro il prossimo 20 dicembre grazie alla riapertura dei termini stabilita con un emendamento al decreto proroghe (dl 132/2023).

Nel documento l'amministrazione finanziaria specifica che essendo escluse dal meccanismo agevolativo le violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati, quelle formali e degli obblighi di monitoraggio, oltre quelle commesse nei casi di dichiarazione omessa e relative ad imposte non periodiche (es. imposta di registro e successione) di contro posso fruire a pieno titolo del ravvedimento speciale le casistiche consistenti nell'indebito utilizzo dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti.

Essendo previsto nella citata norma di riferimento e ribadito nell'interpretazione autentica che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni "commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti", per comprendere se la violazione riferita all'indebito utilizzo di un credito d'imposta rientri o meno nel periodo temporale indicato rileva il momento di "commissione" della violazione sostanziale ovvero la compensazione del tax credit non spettante o inesistente e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell'apposito campo della dichiarazione annuale.

L'agenzia prosegue con una ulteriore indicazione rilevante specificando che l'esposizione del credito in

una dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 o ai periodi d'imposta precedenti - adempimento che, peraltro, spesso non risulta condizione costitutiva del diritto di credito (si pensi, per tutti, ai crediti ricerca e sviluppo) - non legittima, dunque, il ricorso all'istituto del ravvedimento speciale per definire le sanzioni relative all'indebita compensazione eseguita successivamente al 31 dicembre 2021.

Dunque sono fuori dal perimetro dell'istituto le violazioni concernenti i crediti d'imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

Va detto che la possibilità di utilizzare il ravvedimento speciale per le indebite compensazioni dei crediti era già stata anticipata con la risposta ad interpello numero 348 del 14 giugno 2023 in materia di Superbonus ma con il presente documento viene identificato il momento della commissione della violazione, fondamentale per capire quali siano le casistiche effettivamente regolarizzabili con la sanatoria.

— © Riproduzione riservata —

